

Unione doganale

Roma 11 agosto 2009

Protocollo: 110635/RU Rif.: ns.

Allegati:

Alle Direzioni regionali LORO SEDI

Agli Uffici delle dogane LORO SEDI

## E, p.c.:

- All'Ufficio Antifrode centrale
- All'Area centrale gestione tributi e rapporto con gli utenti
- All'Area centrale affari giuridici e contenzioso

**SEDE** 

Al Comando Generale della Guardia di Finanza V.le XXI Aprile ROMA

Al Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione (rif.to nota prot.92752 del 6.8.09)

**OGGETTO:** Legge 23 luglio 2009. n.99. Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. Art. 17, comma 4.

La legge 23 luglio 2009, n.99, pubblicata sul S.O. alla G.U. n. 176 del 31 luglio u.s., reca all'art.17, comma 4, disposizioni che, pur se nell'ambito del contrasto alla contraffazione, modificano le norme recate dall'art.4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n.350, in materia di rilevanza penale della falsa e fallace indicazione di origine/provenienza su merci – autentiche - introdotte nel territorio doganale attraverso un punto di ingresso nazionale.

Le integrazioni attengono, essenzialmente, all'ampliamento della fattispecie criminosa anche all'uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originarie dell'Italia senza che sulle stesse sia indicato il luogo

di produzione/fabbricazione o ne sia chiaramente percepibile l'origine estera, nonché la limitazione della azionabilità della sanatoria amministrativa alla sola fase della immissione in libera pratica<sup>1</sup>.

La legge n. 99/09 entra in vigore il 15 agosto p.v. e, non essendo previsto alcun periodo transitorio né disposta altra disciplina temporanea per l'applicazione delle disposizioni recate dal richiamato art.17, comma 4 alle situazioni giuridiche che fanno capo a rapporti commerciali già intervenuti tra le parti, è stato chiesto un chiarimento al competente Ministero dello sviluppo economico in ordine al trattamento delle merci viaggianti la cui produzione sia stata conclusa – su ordine del committente/acquirente – anteriormente alla entrata in vigore del novellato art. 4, comma 49, L. n.350/03 ed il cui ingresso, nel territorio doganale comunitario, avvenga attraverso una dogana nazionale successivamente al 15 agosto 2009.

Il citato Dicastero, con la nota indicata in epigrafe – trasmessa a questa Agenzia con nota del Gabinetto prot. n.21964 del 6 agosto 2009-, ha precisato che "...in applicazione del principio di irretroattività della fattispecie penale...l'uso di marchi appare qualificabile come elemento costitutivo della fattispecie penale; dunque la norma trova applicazione in relazione ai prodotti che vengano ad esistenza successivamente all'entrata in

<sup>1</sup> Si riporta il testo integrato del predetto art.4, comma 49, legge n.350/03, alla luce dell'ultimo intervento modificativo, evidenziando le nuove disposizioni:

<sup>&</sup>quot;L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato ed è punita ai sensi dell'art.517 del codice penale. Costituisce falsa indicazione la stampigliatura "made in Italy" su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine o la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana incluso l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli, ovvero l'uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dell'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine senza l'indicazione precisa, in caratteri evidenti, del loro Paese o del loro luogo di fabbricazione o di produzione, o altra indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origine estera. Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio. La fallace indicazione delle merci può essere sanata sul piano amministrativo con l'asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di quant'altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana. La falsa indicazione sull'origine o sulla provenienza di prodotti o merci può essere sanata sul piano amministrativo attraverso l'esatta indicazione dell'origine o l'asportazione della stampigliatura "made in Italy". Le false e le fallaci indicazioni di provenienza o di origine non possono comunque essere regolarizzate quando i prodotti o le merci siano stati già immessi in libera pratica".

vigore della stessa (15 agosto 2009), o comunque sui quali sia apposto, dopo tale data, il marchio registrato".

Sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dello sviluppo economico e per quanto riguarda le attività di competenza di questa Agenzia si precisa che si farà utile riferimento ai documenti di trasporto della merce dichiarata per l'immissione in libera pratica a partire dal 15 agosto p.v., dai quali emerga che la merce medesima sia stata spedita dal Paese terzo di origine/provenienza anteriormente a tale data.

Si pregano codeste Direzioni regionali di voler impartire analoghe istruzioni ai dipendenti Uffici, delle quali tenere conto nello svolgimento delle attività di controllo nella fase di prima applicazione delle disposizioni in parola.

Il Direttore dell'Area Centrale f.to Dr.ssa Cinzia Bricca

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93





Roma, 13 agosto 2009

Protocollo: 111601/RU

Rif.: 110635/RU

Allegati:

Alle Direzioni regionali LORO SEDI

Agli Uffici delle dogane LORO SEDI

e, p.c.:

- All'Ufficio Antifrode centrale
- All'Area centrale gestione tributi e rapporto con gli utenti
- All'Area centrale affari giuridici e contenzioso
  SEDE

Al Comando Generale della Guardia di Finanza V.le XXI Aprile ROMA

Al Ministero dello Sviluppo Economico

- Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione
- Ufficio di Gabinetto

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze Ufficio legislativo- Finanze

**OGGETTO:** Legge 23 luglio 2009, n.99. Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. Art. 17, comma 4. Istruzioni operative.

Si fa seguito e riferimento alle istruzioni fornite con nota prot. n. 110635/RU dell'11.08.2009 per chiarire ulteriori aspetti applicativi delle disposizioni recate dall'art.17, comma 4, legge n.99/09 che, avendo formato oggetto di specifici approfondimenti da parte del competente Ministero dello sviluppo economico, sono stati successivamente condivisi dal Ministero della giustizia e partecipati all'Ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

In particolare, il citato Dicastero dello sviluppo economico, con nota di Gabinetto prot. 21703 del 4 agosto 2009, ha precisato che "...la nuova fattispecie delineata dalla norma non possa trovare applicazione, non solo per i prodotti che risultino essere già stati consegnati al vettore prima dell'entrata in vigore della nuova norma, ovvero risultanti giacenti nel periodo anteriore a questa, ma anche per i prodotti per i quali il marchio di azienda sia stato apposto dagli operatori prima di tale momento".

Attesa la condivisione di tale principio anche da parte del Ministero della giustizia con nota prot. n. 3/4 - 32GMA del 07.08.2009, la scrivente, su conforme avviso dei predetti Dicasteri, conferma che per le merci che si trovino nelle condizioni sopra descritte si applica quanto affermato dal Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del MSE con lettera prot. n. 92752 del 6 agosto u.s. – richiamata diffusamente nella nota della scrivente prot. n. 110635/RU dell'11.08.2009 – in base al principio della irretroattività delle disposizioni recate dal ripetuto art.17, c. 4, L. n.99/09.

Pertanto, nel caso di controlli su merci presentate allo sdoganamento dal 15 agosto 2009, si avrà riguardo ai suddetti criteri distintivi escludendo l'applicazione delle nuove disposizioni per quelle che risultino prodotte o sulle quali il marchio sia stato apposto anteriormente alla predetta data di entrata in vigore della disposizione in esame.

Per conferire carattere di concretezza ed effettività di applicazione ai suddetti principi e ferme restando le altre istruzioni fornite con la nota 110635/RU dell'11.08.2009, si farà in particolare utile riferimento e supporto ad apposita autocertificazione rilasciata dal dichiarante in dogana, dalla quale risulti che la merce sia stata fabbricata/prodotta/dotata di marchio di azienda in data anteriore al 15 agosto 2009. Detta dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000 ed allegata alla relativa dichiarazione doganale, formerà oggetto degli usuali controlli di veridicità.

Le presenti istruzioni si intendono applicabili nella fase di prima attuazione della norma in parola e, alla luce dell'evoluzione della materia e delle risultanze dello stretto specifico monitoraggio che codeste Direzioni regionali vorranno effettuare al riguardo, si fa riserva di ulteriori precisazioni entro la fine del prossimo mese di settembre.

Si prega di fornire conformi direttive ai dipendenti Uffici e di rappresentare alla scrivente ogni eventuale criticità riscontrata.

Il Direttore dell'Area Centrale f.to Dr.ssa Cinzia Bricca